

SEGNALAZIONE 25 LUGLIO 2013
341/2013/I

**SEGNALAZIONE SU NUOVE FUNZIONI
DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL
GAS IN MATERIA DI TELERISCALDAMENTO E
TELERAFFRESCAMENTO**

1. Premessa

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità), nell'esercizio dei suoi poteri di segnalazione (*ex* articolo 2, comma 6, della legge 14 novembre 1995, n. 481), intende sottoporre al Governo e, per opportuna conoscenza al Parlamento, una proposta normativa volta ad attribuire alla medesima Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di teleriscaldamento e teleraffrescamento.

2. I servizi di teleriscaldamento e teleraffrescamento

L'attuale disciplina normativa in materia di teleriscaldamento e teleraffrescamento appare del tutto lacunosa, specie a fronte dello sviluppo tecnologico che sta interessando tale settore e del rilievo economico dello stesso. Ed infatti, una definizione *de relato* di teleriscaldamento si trova soltanto nel D.M. 24 ottobre 2005 - Direttive per la regolamentazione dell'emissione dei certificati verdi alle produzioni di energia di cui all'articolo 1, comma 71, della L. 23 agosto 2004, n. 239 -, che si riferisce, però, *ex professo* alla produzione combinata di energia elettrica e calore (c.d.cogenerazione)¹.

Al di là dei profili più strettamente definitivi o qualificatori, si rileva come le attività di teleriscaldamento e teleraffrescamento non siano soggette ad alcuna forma di regolazione. Tali servizi - che sono dei tipici servizi a rete - sono, infatti, attualmente esercitati in regime di monopolio naturale. Ed invero, i fornitori definiscono unilateralmente le condizioni di accesso al servizio, il che comporta notevoli problemi sotto il profilo della concorrenza, con particolare riferimento al livello delle tariffe per il servizio di teleriscaldamento e agli obblighi di connessione alla rete di teleriscaldamento.

Si può dunque dire che il settore necessita di una pronta apertura alla concorrenza, che tenga, altresì, conto delle esigenze dei consumatori. In tale prospettiva, il passaggio dal monopolio alla concorrenza richiede, come già avvenuto per altri servizi a rete, la presenza di un Regolatore neutrale, dotato di elevata *expertise* tecnica, in grado di "creare" la concorrenza attraverso i propri provvedimenti, a partire da atti di regolazione tariffaria che definiscano, in un'ottica pro-concorrenziale, criteri e modalità per la determinazione dei corrispettivi del servizio. Tale intervento tariffario, a sua volta andrebbe a vantaggio dei consumatori, chiamati a pagare corrispettivi certi e basati su criteri trasparenti e predefiniti.

La necessità di coniugare apertura concorrenziale e protezione degli utenti, oltreché il rapporto che, dal punto di vista tecnico, sussiste tra teleriscaldamento-teleraffrescamento e produzione mediante cogenerazione, fanno dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas il soggetto più adatto a svolgere le funzioni di regolazione e controllo dei servizi in questione.

¹ Cfr. articolo 2, comma 3, lett a), che definisce come "impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento", " un sistema integrato, costituito dalle sezioni di un impianto di produzione combinata di energia elettrica e calore che rispettano i criteri definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto legislativo n. 79/1999, e da una rete di teleriscaldamento per la distribuzione del calore, generato dall'impianto di cogenerazione medesimo, a una pluralità di edifici o ambienti per impieghi connessi prevalentemente con gli usi igienicosanitari e la climatizzazione, il riscaldamento, il raffrescamento, il condizionamento di ambienti a destinazione residenziale, commerciale, industriale e agricola, ad esclusione, nel caso di ambienti a destinazione industriale, degli impieghi in apparecchiature e macchine a servizio di processi industriali."

Del resto, l’Autorità, oltre ad aver sviluppato in quasi vent’anni di operatività una notevole esperienza e competenza in materia di regolazione dei servizi energetici, è chiamata, ai sensi della sua stessa legge istitutiva (n. 481/1995), a promuovere la concorrenza e, ad un tempo, tutelare gli interessi degli utenti (articolo 1); ciò in linea con le esigenze avvertite anche nel settore dei servizi di teleriscaldamento e teleraffrescamento.

Conclusioni

Alla luce di quanto sopra esposto, si segnala l’opportunità di introdurre una previsione legislativa che attribuisca all’Autorità le funzioni di regolazione e controllo del servizio di teleriscaldamento o teleraffrescamento, da esercitarsi con i medesimi poteri previsti dalla legge n. 481/95.

Le nuove funzioni attribuite all’Autorità - a forte valenza specialistica e di particolare rilevanza per il nostro Paese non solo a livello interno ma anche su scala internazionale - richiedono all’Autorità stessa, per il loro adeguato espletamento, attività e competenze tecnico-amministrative aggiuntive in ordine alle quali, quindi, si rende necessario un lieve incremento del personale, senza, peraltro, aggravio di nuovi o maggiori oneri per il Bilancio dello Stato.

A tale riguardo, si rammenta infatti che l’Autorità, oltre ad essere dotata di una particolare autonomia organizzativa contabile e amministrativa, gode di una peculiare modalità di finanziamento non legata al contributo dello Stato ma, esclusivamente, a versamenti annuali da parte dei soggetti operanti nei settori dell’energia elettrica e del gas calcolati sulla base dei propri ricavi (articolo 2, comma 38 e segg., legge n.481/1995)².

² A tale riguardo, il Tar del Lazio, sez. III-quater, n.233/2012 ha precisato che l’Autorità possiede la “capacità di provvedere con le proprie entrate a fronteggiare per intero le spese sostenute per l’attività svolta, sicchè manca il presupposto che in coerenza con le finalità perseguite giustifichi il suo inserimento nell’elenco Istat, e cioè un costo per la finanza pubblica e per il bilancio dello Stato che va contenuto”. Sulla scorta di tali preliminari rilievi il giudice amministrativo ha poi chiarito che l’“autonomia finanziaria” dell’Autorità, nonché “le fonti dalle quali discendono le sue entrate (id est i contributi ad essa obbligatoriamente versati dagli operatori dei settori da essa regolati)” e la “possibilità di intervenire per garantirne nel tempo la corrispondenza alle uscite” costituiscono “tutti elementi legislativamente fissati, e, quindi, incontestabili”. A conclusione del proprio ragionamento il Tar Lazio ha quindi concluso che, nella fattispecie, “non è configurabile una spesa che la finanza pubblica potrebbe in futuro essere costretta a sopportare per assicurare il pareggio di bilancio della ricorrente (l’AEEG, ndr) atteso che a questo fine essa è già stata fornita dal legislatore di strumenti propri per provvedere in via autonoma”.